

Richiesta di chiarimento n. 1 – Ambiti di applicazione e misure transitorie

La Misura 24, al punto 1 prevede che le misure si applicano alle concessioni di cui alla Misura 1, punto 1, lettera b), sub ii), e specificamente alle seguenti:

Acronimo	Società concessionaria autostradale	Delibera ART di approvazione del Sistema tariffario	Data di scadenza concessione	Data di prima decorrenza S.T.ART
RAV	Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.a.	64/2019 del 19/06/2019	31/12/2032	01/01/2020
SAT	Società Autostrada Tirrenica p.a.	65/2019 del 19/06/2019	31/10/2028	01/01/2020
Strada dei Parchi	Strada dei Parchi S.p.A.	66/2019 del 19/06/2019	31/05/2032	01/01/2020
CAV	Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a.	67/2019 del 19/06/2019	31/12/2032	01/01/2020
SATAP A4	Società SATAP Tronco A4 S.p.a.	68/2019 del 19/06/2019	31/12/2026	01/01/2020
MI-SERRAVALLE	Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.a.	69/2019 del 19/06/2019	31/10/2028	01/01/2020
BR-VR-VI-PD	Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza- Padova S.p.a.	70/2019 del 19/06/2019	31/12/2026	01/01/2020
ASPI	Autostrade per l'Italia S.p.a.	71/2019 del 19/06/2019	31/12/2038	01/01/2020
AT-CN	Società di Progetto Autostrada Asti - Cuneo S.p.a.	72/2019 del 19/06/2019	31/12/2031	01/01/2020
SALT - CISIA	Società Autostrada Ligure Toscana S.p.a. – Tronco Autocisa	73/2019 del 19/06/2019	31/12/2031	01/01/2020
AUTOFIORI -A6	Autostrada dei Fiori S.p.a. – Tronco A6	75/2019 del 19/06/2019	31/12/2038	01/01/2020
SAV	Società Autostrade Valdostane S.p.a.	77/2019 del 19/06/2019	31/12/2032	01/01/2020
SITAF (A32)	Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus S.p.a. – A32	78/2019 del 19/06/2019	31/12/2050	01/01/2020
TANA	Tangenziale di Napoli S.p.a.	79/2019 del 19/06/2019	31/12/2037	01/01/2020
TEEM	Tangenziale Esterna S.p.a.	29/2020 del 12/02/2020	16/05/2065	01/01/2021 (¹)
APL	Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a.	106/2020 del 18/06/2020	01/07/2060	01/01/2021 (¹)
BREBEMI	Società di Progetto Brebemi S.p.a.	87/2021 del 17/06/2021	22/01/2040	01/01/2022 (¹)
AUTOPAD	Autovia Padana S.p.a.	28/2023 del 23/02/2023	28/02/2043	01/01/2024
CAS	Consorzio per le Autostrade Siciliane	180/2023 del 23/11/2023	31/12/2030	01/01/2024

(1) La data di decorrenza è stata successivamente anticipata dal concedente in sede di aggiornamento del PEF

Si richiede di confermare o meno che gli ambiti applicativi della delibera n. 75/2025 non interessano le Convenzioni approvate e rese efficaci da particolari disposizioni normative come quella che riguarda Strada dei Parchi SpA.

Risposta:

La concessione relativa a Strada dei Parchi SpA è inclusa nell'ambito di applicazione della delibera n. 75/2025.

Nel caso si ritenga che sussistano, al riguardo, eventuali ulteriori aspetti meritevoli di approfondimento, si invitano i soggetti interessati a sottoporre le proprie osservazioni all'Autorità nell'ambito della consultazione in corso.

Richiesta di chiarimento n. 2 – Criteri di determinazione dei costi di capitale

La Misura 36, al punto 6 prevede che:

In via del tutto eccezionale e per ragioni di manifesta, oggettiva e documentata evidenza, la quantificazione dell'eventuale valore di subentro alla scadenza della concessione è sottoposta dal concedente alle valutazioni dell'Autorità sulla base di motivata e documentata correlazione:

- a) alla necessità di assicurare la sostenibilità dei livelli tariffari praticati agli utenti;
- b) al mantenimento, per l'intera durata della concessione, dell'equilibrio economico-finanziario;
- c) alla necessità di evitare l'insorgere di una barriera all'ingresso di nuovi operatori al momento del riaffidamento della concessione, a vantaggio del concessionario uscente. Ai fini dell'applicazione di tale criterio, il rapporto fra il valore di subentro e l'EBITDA (*Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization*) del concessionario, valutato all'ultimo intero anno di gestione, non deve superare il valore di 1,6.

La quantificazione dell'eventuale valore di subentro alla scadenza della concessione:

- a) se coincidente con quanto già contenuto nel PEF relativo al periodo regolatorio precedente, è confermata, fatti salvi i vincoli richiamati nel presente punto;
- b) se differente rispetto a quanto già contenuto nel PEF relativo al periodo regolatorio precedente, è sottoposta dal concedente alle valutazioni dell'Autorità secondo le modalità e i criteri definiti nel presente punto 6, e si effettua separatamente per il CIN ante e il CIN post. Tale separata quantificazione, nel perseguire l'obiettivo del contenimento dei costi per gli utenti, tiene conto, oltre che dei criteri di cui alla di cui al presente punto 6, anche del livello del TIR previgente di cui alla Misura 17, raffrontato al tasso di remunerazione di cui alla Misura 16, conseguendo entro la scadenza della concessione – ove possibile – il completo ammortamento degli asset afferenti al CIN ante.

Si richiede un chiarimento nei casi in cui la tariffa non può essere aggiornata periodicamente in quanto come nel caso di specie, l'art. 14 bis comma 4 lett. b), stabilisce che per l'intero periodo residuo della concessione retano invariati i livelli tariffari rispetto a quelli applicabili al 31 dicembre 2017, non possa essere posto un limite al valore di subentro, poiché questo, non potendo prevedere casi di proroga, rappresenterebbe l'unica variabile capace di riportare l'equilibrio finanziario del PEF.

Si richiede, infine, se è possibile prevedere anche dei multipli che eccedano il valore di 1,6.

Risposta:

Si premette che, per la concessione in esame, in base all'art. 14 bis, comma 2, lett. e), del d.l. 145/2023, “è determinato l'importo del valore di subentro alla scadenza della concessione, sulla base delle linee di indirizzo di cui alla decisione C(2018) 2435 della Commissione, del 27 aprile 2018, tenuto conto dei relativi pareri dell'Autorità di regolazione dei trasporti.”. Su di un piano più generale, rileva, poi, quanto previsto dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023" riguardo alla determinazione del valore di subentro delle concessioni.

Conseguentemente, le Misure 16 e 32 del Documento di consultazione prevedono espressamente che al fine di “evitare l'insorgere di una barriera all'ingresso di nuovi operatori al momento del riaffidamento della concessione, a vantaggio del concessionario uscente [...] il rapporto fra il valore di subentro e l'EBITDA (*Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization*) del concessionario, valutato all'ultimo intero anno di gestione, non deve superare il valore di 1,6”.

Ciò premesso, si rimanda a quanto già univocamente espresso al riguardo nelle parti pertinenti del Documento di consultazione e della relazione illustrativa dello stesso, invitando i soggetti interessati a sottoporre le proprie osservazioni all'Autorità nell'ambito della consultazione in corso.